

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 10

Norme per l'attuazione dell'articolo 17 D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

(BUR n. 18 del 19 marzo 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 9 aprile 1990, n. 16)

Art. 1

1. Per la realizzazione dell'obiettivo fissato dall'articolo 17 - ultimo comma - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le UU.SS.LL. deliberano la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti di assistente dei singoli reparti e servizi ospedalieri, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile e di vice direttore sanitario sino a conseguire la parità fra le dotazioni organiche degli assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili o vice direttori sanitari.

2. L'inquadramento nei posti che, all'atto della trasformazione, risultano ricoperti da medici assistenti di ruolo già in possesso di requisiti di cui all'art 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, alla data di entrata in vigore della legge, avviene nell'ambito delle divisioni e dei servizi di appartenenza, mediante concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi da parte delle singole Unità Sanitarie Locali.

3. I posti di assistente medico che all'atto della trasformazione risultano vacanti saranno ricoperti dalle UU.SS.LL. mediante concorso pubblico, previa autorizzazione della Regione e subordinatamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109.

4. I concorsi di cui ai commi precedenti sono espletati con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1982.

5. Sono fatti salvi i concorsi riservati le cui procedure sono state attivate entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 10.¹

Art. 2

1. Ai fini della modifica delle piante organiche, le Unità Sanitarie Locali interessate devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale Assessorato regionale alla sanità, copia autentica delle deliberazioni di cui al *primo* comma dell'articolo 1.²

2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale adotta i provvedimenti di propria competenza.

3. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle Unità Sanitarie Locali nella cura degli adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione adotta i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Art. 3³

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990, n. 16.

² Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 1990, n. 16.

³ Articolo che dichiara urgente la legge.